

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 206

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFÀNO, PELELLA, LONDEI e DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1994

Norme per consentire la trasfusione diretta

ONOREVOLI SENATORI. - È oggi notevolmente aumentata la richiesta di trasfusioni di sangue, grazie alle quali è possibile curare molti pazienti che prima non avevano nessuna possibilità di salvezza: basti pensare ai tanti traumatizzati, ustionati, emofiliaci, microcitemici, leucemici, neonati e ai tanti bambini e tanti pazienti oncematologici. Purtroppo, però, chi ha necessità di trasfondere si trova di fronte a una situazione drammatica in quanto è sempre più difficile trovare i donatori ed è sempre più facile contrarre gravi malattie. Infatti, tra i maggiori rischi infettivi della trasfusione, oggi, si calcola che il rischio di infezione da HIV sia di 1 su 60.000 unità di sangue trasfuso HIV-negativo al *test*; di 1 su 300 per il *virus* epatite C; di 1 su 200.000 per il *virus* epatite B. Le trasfusioni costituiscono, dunque, un intervento terapeutico che comporta, comunque, dei rischi. È pertanto giustificata la preoccupazione delle persone che sono costrette a

ricevere il sangue e, allo scopo di arginare il rischio e lenire l'angoscia di coloro che devono trasfondere, negli Stati Uniti, da anni, è previsto per legge che il sangue venga effettivamente utilizzato a richiesta per la persona per la quale è stato donato, in modo che chi trasfonde sappia di chi è il sangue che utilizza. Questa prassi, oltre a dare una maggiore tranquillità al paziente trasfuso, rende più concreto il senso della solidarietà, perchè il donatore è maggiormente responsabilizzato e motivato. Si ritiene pertanto necessario introdurre tale prassi anche nel nostro Paese, sia per una maggiore tranquillità di chi trasfonde, sia per gratificare e motivare il più possibile il donatore, visto che le donazioni si sono ridotte negli ultimi anni di circa il 30 per cento e mancano ogni anno nel nostro Paese 600.000 unità di sangue per raggiungere la situazione di autosufficienza, che consiste in un rapporto di 40.000 unità di sangue per milione di abitanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È consentito al donatore di sangue indicare il ricevente dell'unità di sangue da lui donata.

Art. 2.

1. Il centro trasfusionale, fatte salve le urgenze trasfusionali, deve conformarsi alla volontà del donatore relativamente alla destinazione dell'unità di sangue dallo stesso donata, qualora il gruppo sanguigno del donatore sia compatibile con quello del ricevente indicato dal donatore e lo stesso ricevente sia consenziente, osservando comunque tutte le misure atte a garantire la sicurezza della trasfusione.